

BOZZE DI STAMPA

30 gennaio 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016,
n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del rispar-
mio nel settore creditizio (2629)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2629, recante conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premessi che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario, avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85 per cento); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *Car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

seppur il provvedimento si renda necessario ed urgente, rispettando i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, in ragione della possibilità che il fallimento di un istituto bancario come quello senese possa contagiare in maniera irreversibile l'intero sistema bancario del nostro Paese; seppur, inoltre, rispetti i criteri di omogeneità indicati come vincolanti dalla numerose sentenze della Corte costituzionale perché previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il provvedimento sembrerebbe violare palesemente l'articolo 3 del dettato costituzionale in quanto prevede un trattamento differente per cittadini nella stessa condizione giuridica;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che saranno tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti nel recente passato provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

il decreto decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180 del 2015) ha previsto, infatti, la sottoposizione a risoluzione delle banche CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte «buona», a cui sono state conferite le attività *in bonis*, da quella cattiva (compresi tutti gli *asset* cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica *bad bank*. L'onere di questa operazione è però ricaduto sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita;

il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e un complicato procedimento per accedervi, nonché delle limitazioni reddituali poste per usufruirne, presentano una palese violazione degli articoli costituzionali che proteggono il risparmio, in particolare dell'articolo 47 che «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

a questo proposito, è utile qui ricordare la parte della relazione del Presidente Meuccio Ruini che accompagnò il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana relativa all'articolo 47: *«Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia per i modi e per i limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori capisaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi operatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene – né più si poteva fare nella costituzione un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.»*;

le considerazioni del Presidente dell'Assemblea costituente, seppur non recenti, risultano oggi ancora molto attuali, tanto più se si considera, in maniera globale il disegno governativo di riforma dell'intero settore bancario: questo decreto, infatti, si somma ai due precedenti che hanno già profondamente minato la *ratio legis* dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale: il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, che, riformando le banche di credito cooperativo, ha profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, inficiando, al contempo, i principi di utilità sociale e carattere mutualistico, costituzionalmente garantiti dall'articolo 45, delle banche cooperative;

un terzo decreto-legge, il n. 3 del 24 gennaio 2015, era già invece intervenuto a riformare un'altra – e consistente – parte del sistema bancario nazionale, quello delle banche popolari, violando palesemente il coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione poiché non ha tenuto in nessun conto l'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;

a supporto della nostra tesi è la sospensione da parte del Consiglio di Stato dell'efficacia della circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in spa, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della riforma stessa;

sulla limitazione del diritto di recesso per i soci, secondo il Consiglio di Stato, la suddetta circolare della Banca d'Italia presenta «profili di non manifesta infondatezza» di legittimità costituzionale e «appare affetta da vizi derivati nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto al rimborso». Inoltre, «i provvedimenti impugnati e la disciplina legislativa sulla cui base sono stati adottati incidono direttamente su prerogative relative

allo status di socio della banca popolare, presentando così profili di immediata lesività»;

in questo pronunciamento del Consiglio di Stato è chiaro il riferimento alla vicenda che ha coinvolto oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, per i quali da tempo si richiede un intervento legislativo, nel rispetto della direttiva BRDD e delle normative in materia di aiuti di stato, analogo a quello previsto con questo decreto per gli obbligazionisti *retail* dell'istituto senese;

il contenuto del decreto legge in oggetto, dunque, alimenta dubbi circa uno sbilanciamento della compagine governativa a favore di una categoria di risparmiatori, geograficamente e politicamente molto vicina al governo e alla maggioranza, che qualifica lo stesso decreto come un provvedimento che violerebbe il principio di uguaglianza formale e sostanziale su cui si basa il nostro ordinamento costituzionale creando una disparità di trattamento fra uguali fattispecie di risparmiatori;

per le motivazioni appena esposte delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

01.1 (testo 2)

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi

natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo In favore delle piccole e medie imprese.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

1.1

D'ALÌ, GALIMBERTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia e con prevalente attività riferita al mercato nazionale».

1.2

D'ALÌ, GALIMBERTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 2.

2.500

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del presente decreto-legge» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.1

BOTTICI, AIROLA

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «a cinque anni o».

Art. 3.

3.1

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, di norma,».

Art. 4.

4.1

BOTTICI, AIROLA, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consu-

lenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia».

4.2

RICCHIUTI

Al comma 3, dopo le parole: «può essere concessa» aggiungere la seguente parola: «anche».

4.3

RICCHIUTI

Al comma 4, sostituire le parole: «le banche» con le seguenti: «le banche italiane».

Art. 5.

5.1

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle banche che ricorrono agli interventi di cui al presente articolo, per la durata della garanzia prestata dallo Stato sugli strumenti finanziari di debito emessi, il consiglio di amministrazione è integrato con un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Le riunioni del consiglio d'amministrazione non sono valide se il membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze non è presente o non ha addotto motivi legittimi d'impedimento. Egli è sostituito dal Ministro se risulta assente per più di due riunioni consecutive o comunque per più di tre nell'arco di un biennio».

5.2

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle banche che ricorrono agli interventi di cui al presente articolo, per la durata della garanzia prestata dallo Stato sugli strumenti finanziari di debito emessi, il compenso globale annuale del presidente, dell'amministratore delegato, del direttore generale e degli altri dirigenti non può superare euro 294.000, al lordo dell'imposta sui redditi».

5.3

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e gli interessi».

5.4

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «con durata superiore ai tre anni».

Art. 6.

6.1

RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui al punto (ii)» con le seguenti: «di cui al numero 2)».

6.2

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «(ii)» con la seguente: «2)».

6.3

RICCHIUTI

Al comma 2, sostituire le parole: «numero (ii)» con le seguenti: «numero 2)».

6.4

BOTTICI, AIROLA

Al comma 6, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

6.5

BOTTICI, AIROLA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 7.

7.1

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione» con le seguenti: «mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro».

7.2

RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «la rapidità e la riservatezza della comunicazione» con le seguenti: «la rapidità della comunicazione».

7.3

RICCHIUTI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «la rapidità e la riservatezza della comunicazione» con le seguenti: «la rapidità della comunicazione».

7.4

BOTTICI, AIROLA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Nel caso previsto» fino a: «la banca» con le seguenti: «In tutti i casi in cui lo Stato conceda la garanzia su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane ai sensi degli articoli precedenti, la banca richiedente».

7.5

AIROLA, BOTTICI

Al comma 5, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

7.500

MOLINARI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «entro due mesi dalla» con le seguenti: «contemporaneamente alla».

7.501

MOLINARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di ristrutturazione deve comunque contenere il dimensionamento del 50 per cento delle remunerazioni del board aziendale, nonché la previsione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui venga a verificarsi un discostamento pari a oltre il 51 per cento rispetto al piano industriale avente ad oggetto la richiesta della garanzia».

7.502

MOLINARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso di concessione di un piano di ristrutturazione non saranno in nessun caso previste distribuzioni di *bonus* retributivi, premi, incentivi, o qualsiasi forma di componente retributiva, legata all'ottenimento di risultati economici, o indipendentemente da questi, al *board* aziendale».

7.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 6, dopo le parole: «banca richiedente» inserire le seguenti: «deve ridurre le spese ed i compensi per gli organi di amministrazione e controllo, per i dirigenti ed i quadri direttivi del 30 per cento e».

7.7

BOTTICI, AIROLA

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24».

7.8

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) distribuire bonus retributivi, premi, incentivi o qualsiasi forma di componente retributiva legata all'ottenimento di risultati economici al *board* aziendale, ovvero direttori, vice direttori, presidenti e membri del consiglio di amministrazione».

7.503

MOLINARI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) distribuire *bonus* retributivi, premi, incentivi o qualsiasi forma di componente retributiva legata all'ottenimento di risultati economici, o indipendentemente da questi, al *board* aziendale, ovvero direttori, vice direttori, presidenti e membri del consiglio di amministrazione».

7.9

BOTTICI, AIROLA

Al comma 6 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) investire in strumenti finanziari speculativi».

7.10

BOTTICI, AIROLA

Al comma 7, sostituire le parole: «a due mesi» con le seguenti: «a tre mesi».

7.11

RICCHIUTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis*. In relazione a quanto previsto dal comma 6, lettere *a*) e *d*), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono previste adeguate forme di tutela dei diritti dei piccoli azionisti delle banche richiedenti, nonché, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure necessarie per rimuovere ogni possibile ostacolo all'acquisizione di nuove partecipazioni nel capitale di piccole e medie imprese italiane per finalità di recupero crediti e di temporanea assistenza finanziaria».

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «e salvo quanto previsto dal comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e salvo quanto previsto dal comma 7 e 7-bis».

7.0.1

GIBIINO, D'ALÌ, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del divieto di acquisire quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

Art. 8.

8.1

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «all'erario» aggiungere le seguenti: «entro trentasei mesi».

8.2

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni».

Conseguentemente:

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sosti-

tuito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

5. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5.

8.3

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dalla presente legge sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri ereditari della banca a diverso titolo».

Art. 9.

9.1

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Commissione europea» *inserire:* «e alle competenti commissioni parlamentari»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Le competenti Commissioni parlamentari devono, altresì, essere tempestivamente informate di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione europea in tale ambito».

9.2

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» *inserire le seguenti*: «ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

Art. 10.

10.1

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

10.500

MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto-legge,» *inserire le seguenti*: «previo parere delle Commissioni Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,».

10.501

MOLINARI

Al comma 4, sostituire le parole: «che riceve» *con le seguenti*: «al momento in cui richiede».

Art. 11.

11.1

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

11.2

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «In caso di inadempimento» con le seguenti: «Decorsi sessanta giorni dall'inadempimento».

Art. 12.

12.0.1 (testo 2)

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti

bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

c) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

d) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

e) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

b) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

c) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

Art. 13.

13.1

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione».

13.500

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione».

13.2

AIROLA, BOTTICI, LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori in solvetti per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.»

Art. 14.

14.500

MOLINARI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Programma deve contenere in ogni caso il dimezzamento del 50 per cento delle remunerazioni del board aziendale, nonché la previsione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui venga a verificarsi un discostamento pari a oltre il 51 per cento rispetto al piano industriale avente ad oggetto la richiesta della garanzia».

Art. 15.

15.1

BOTTICI, AIROLA, LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.».

15.2

Paolo ROMANI, SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, GALIMBERTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) la dichiarazione dell'azzeramento di tutti i bonus ed emolumenti accessori legati alla produttività erogati al personale dirigente della medesima».

15.3

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari».

15.4

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2, possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.»

15.5

RICCHIUTI, GUERRA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere *c*) e *d*), e 2, all'atto dell'assunzione dell'incarico inoltrano al Ministero una dichiarazione con la quale attestano di non avere in corso né di aver intrattenuto negli ultimi tre anni con l'Emittente, con i soggetti che controllano l'Emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima e con gli amministratori delle società predette, relazioni di affari, professionali, finanziarie o di altra natura tali da compromettere l'indipendenza.

3-bis. Chiunque nella dichiarazione di cui al precedente comma fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione fino a tre anni.

3-ter. Salvo che non configuri più grave reato, chiunque, incaricato come esperto indipendente nell'ambito delle procedure di intervento dello Stato previste dal presente decreto, omette di rappresentare in modo corretto e fedele la valutazione dei valori economici degli strumenti e dei prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, la relazione di stima dell'effettivo valore e passività dell'Emittente di cui al comma 1, lettera *d*) del presente articolo, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da diecimila a centomila euro.

3-quater. Il Ministero comunica tempestivamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza i nominativi degli esperti indipendenti di cui ai commi 1, lettere *c)* e *d)*, anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza».

15.6

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «ultimi 2 anni» con le seguenti: «ultimi 5 anni»;*

b) *all'articolo, 23, comma 2, sostituire le parole: «ultimi 2 anni» con le seguenti: «ultimi 5 anni».*

15.7

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

15.8

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta».

15.9

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La relazione di stima di cui al presente articolo è pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione».

15.10

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione».

Art. 16.

16.1

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro il termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta alla mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.

5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al TITOLO VIII del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano anche per gli amministratori e i funzionari degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sui quali L'Autorità competente svolge gli accertamenti e le verifiche entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».

16.2

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro il termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta alla mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.

5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al TITOLO VIII del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

Art. 17.

17.1

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia dell'intervento dello Stato, distribuire *bonus* retributivi, premi, incentivi o qualsiasi forma di componente retributiva legata all'ottenimento di risultati economici al *board* aziendale, ovvero direttori, vice direttori, presidenti e membri del consiglio di amministrazione».

17.2

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 2 sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».

17.500

MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

Art. 18.

18.1

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

18.2

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, GALIMBERTI

Al comma 4, sostituire le parole da: «; se la banca è quotata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.».

18.3

BOTTICI, AIROLA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso».

18.4

CARRARO, SCIASCIA, D'ALÌ, GALIMBERTI

Al comma 7, dopo le parole: «della Corte dei conti e», inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

Art. 19.

19.1

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 sostituire le parole:* «può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:» *con le seguenti:* «, in caso di sottoscrizione di azioni di cui al comma 1, acquista prioritariamente le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:»;

2) *al comma 2, lettera a):*

a) sopprimere le parole: «limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e»;

b) sopprimere le parole: «diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo»;

c) aggiungere infine le seguenti parole: «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16/11/2015 da qualunque controparte.»;

3) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* «per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d)» *con le seguenti:* «per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.»;

4) *al comma 2, lettera d):*

a) sostituire le parole: «quello indicato al comma 4 ed è corrisposto» con le seguenti: «è calcolato e corrisposto»;

b) aggiungere infine le seguenti parole: «attraverso la transazione di cui al presente comma e con le modalità di calcolo di cui alla lettera c)»;

5) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) le risorse derivanti dal minor costo sostenuto dal Ministero ottenuto dalla differenza tra il valore nominale delle azioni ricevute mediante la transazione relativa al comma 2 lettera c), ed il costo effettivo

per lo Stato, sono destinate al fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016. Il fondo avrà comunque una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni e sarà gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al fondo potranno avere accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata attraverso il decreto legge n. 183 del 22 novembre 2015. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo *forfettario* pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 59 del 3 maggio 2016 articolo 9, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma *forfettaria* ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso *forfettario* prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso *forfettario* vengono trasferiti allo Stato.

6) *al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:* «L'azionista in possesso di azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, attiva la transazione di cui al medesimo comma 2 mediante specifica richiesta. La data di invio della richiesta stabilisce l'ordine di precedenza per il conferimento da parte della banca, per conto dello Stato, delle nuove obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-ter a 5-sexies.

5-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

5-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è

sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *5-ter* a *5-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

19.2

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, sostituire le parole: «può acquistare» con le seguenti: «acquista».

19.3

MATTESINI

Al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:

«a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22., comma 2, con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo, e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 da qualunque controparte;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un

valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopra citati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;

f) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c), e costo effettivo per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà. Il fondo avrà comunque una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni e sarà gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite l'emissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al fondo potranno avere accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata attraverso il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato».

19.4

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire dalla lettera a) del comma 2 fino a fine con le seguenti parole: «

*a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16/11/2015 da qualunque controparte;*

*b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;*

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni hanno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;

f) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c), e costo effettivo

per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni. Il Fondo è gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al Fondo hanno accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata conseguente alla procedura di risoluzione di cui ai commi 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 2080.

3. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.

4. Gli investitori che abbiano dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, ricevono automaticamente la differenza.

5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti.

6. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato».

19.5

TURANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole:* «limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e» *e sostituire le parole:* «diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo» *con le seguenti:* «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16/11/2015 da qualunque controparte»;

b) *Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* «per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d)» *con le seguenti:* «per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al

netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina»;

c) *Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio»;*

d) *Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

«3. Attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione di cui al comma 2, lettera c) e costo effettivo per lo Stato, si costituisce un Fondo di solidarietà. Il fondo ha in ogni caso una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni e viene gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite l'emissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al fondo possono avere accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata attraverso il decreto legge n 183 del 22 novembre 2015. Per investitore si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali investimenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.

3-bis. Gli investitori che abbiano usufruito del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ricevono automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo.

3-ter. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato».

19.6

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2;*

1) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto» e

sostituire le parole «diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo» con le seguenti: «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16/11/2015 da qualunque controparte»;

2) alla lettera *c*) sostituire le parole: «, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera *d*)» con le seguenti: «per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.»;

3) sostituire la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio»;

b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa al comma *c*) e costo effettivo per lo stato, è costituito un fondo di solidarietà. Il fondo avrà comunque una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni e sarà gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite l'emissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al fondo potranno avere accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata attraverso il decreto legge n. 183 del 22 novembre 2015. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.

4. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 59 del 3 maggio 2016 articolo 9, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo.

5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti

finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato».

19.7

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e»;

b) *sopprimere le parole:* «diversi dall’Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell’Emittente o da società del suo gruppo»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16/11/2015 da qualunque controparte».

19.500

MOLINARI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 (data di entrata in vigore della direttiva n. 2014/59/EU, BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*) da qualunque controparte».

19.9

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d)» *con le seguenti:* «per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina».

19.501

MOLINARI

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto dall'emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;».

19.502

MOLINARI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «quello indicato al comma 4 ed è corrisposto» con le seguenti: «calcolato e corrisposto».

19.503

MOLINARI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «attraverso l'offerta di scambio».

19.10

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, lettera e), premettere il seguente inciso «Salvo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

19.8

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) gli azionisti non hanno posizioni debitorie in situazione di sofferenza, aperte nei confronti dell'Emittente;».

19.11

VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, URAS, DE PETRIS, DE PIETRO, MOLINARI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la transazione ha come limite massimo il prezzo di acquisto delle obbligazioni subordinate pagato dal detentore e oggetto di conversione ai sensi del successivo articolo 22».

19.12

AIROLA, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L'azionista in possesso di azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, attiva la transazione di cui al medesimo comma 2 mediante specifica richiesta. La data di invio della richiesta stabilisce l'ordine di precedenza per il conferimento da parte della banca, per conto dello Stato, delle nuove obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi del comma 2».

19.13

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20 deve in ogni caso intendersi al valore economico dei titoli stessi. Il successivo riacquisto delle azioni dovrà interessare solo gli investitori non professionali vittime di collocazioni ingannevoli».

19.0.1

D'ALÌ, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In ogni caso, in fase di ricollocamento sul mercato delle azioni acquisite, ai sensi della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze non potrà realizzare minusvalenze sulle stesse».

19.0.2

ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equiparazione del trattamento tra investitori)

1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto legge:

a) all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del presente decreto. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo.";

b) dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

"861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari *warrant* il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

"861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria

istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-*bis* ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.

861-*quater*. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

861-*quinquies*. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale"».

19.0.3

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aggiungere il seguente comma:

"3. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'Articolo 27 del decreto legislativo n. 180 del 2015. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo".

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 inserire il seguente:

"861-*bis*. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al BTP di durata analoga;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni: *warrant* aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione.

La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti le rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al con-cambio dei titoli delineato dal presente comma"».

19.0.500

CARRARO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aggiungere il seguente:

"3. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 180 del 2015. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo".

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 è inserito il seguente:

"861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al btp di durata analoga;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni: *warrant* aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione.

La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al scambio dei titoli delineato dal presente comma"».

19.0.501 (già 26.0.16)

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati ai sensi dell'articolo 27 del presente provvedimento. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo".

2. All'articolo 1, dopo il comma 861, aggiungere il seguente:

"861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 secondo le seguenti modalità:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2 vengono corrisposte obbligazioni di pari valore nominale, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1 vengono corrisposte obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni vengono corrisposti strumenti warrant le cui caratteristiche sono da definire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e il cui rendimento finanziario deve risultare collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine, facenti capo ad una delle seguenti banche: Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa".

2. I risparmiatori che accedono al rimborso forfettario dell'80 per cento del contro valore dell'investimento erogato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, allo schema di ristoro oggetto della proposta ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.

3. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

4. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti le rinuncia alla procedura arbitrale come prevista dal comma 858 nonché ad ogni altra pretesa giudiziale».

19.0.4

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione".

2. Dopo il comma 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti:

"861-*bis*. Ai soggetti non aventi diritto all'accesso alle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 come specificate dall'articolo 9 del decreto legislativo 3/5/2016 n. 59 o comunque non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 180/2015, propone lo scambio, così come segue, dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla società medesima:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 2: obbligazioni senior di pari importo al corrispettivo pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22/11/2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31/12/2030 e un rendimento non superiore di un punto rispetto a quello dei titoli di Stato di pari durata;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tieri: obbligazioni senior pari al 75 per cento del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22/11/2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31/12/2030 e rendimento in linea con quello dei titoli di stato di pari durata.

861-*ter*, L'accettazione della proposta, di cui al precedente comma, comporta per i soggetti aderenti:

a) la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 857 lettera *d)* e 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) la rinuncia a far valere ogni altra pretesa giudiziale"».

19.0.5

MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 e all'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione".

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono aggiunti i seguenti:

"861-bis. La società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, ai soggetti non aventi diritto all'accesso alle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 e dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, o comunque non aderenti, lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla società medesima, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 2: obbligazioni senior di pari importo al corrispettivo pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e un rendimento non superiore di un punto rispetto a quello dei titoli di Stato di pari durata;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 1: obbligazioni senior pari al 75 per cento del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopra citati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e rendimento in linea con quello dei titoli di stato di pari durata.

861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta, per i soggetti aderenti, la rinuncia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d) e 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la rinuncia a far valere ogni altra pretesa giudiziale"».

Art. 20.

20.1

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24».

20.2

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione am-

ministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24».

20.3

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

20.4

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;

b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;

c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;

d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

Qualsiasi pattuizione contraria è nulla».

20.5

ORELLANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;

b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;

c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;

d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

Qualsiasi pattuizione contraria è nulla».

20.6

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'azione sociale di responsabilità, ricorrendone i presupposti, può essere promossa dal Ministero, sentita la Banca d'Italia, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. L'azione può essere esercitata entro dieci anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e comunque entro due anni dalla sottoscrizione o dall'acquisto delle azioni da parte del Ministero. L'esercizio dell'azione determina la revoca dall'ufficio degli amministratori nei cui confronti essa è promossa. L'azione non può essere esclusa, rinunciata o transatta dall'assemblea».

20.7

ORELLANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'azione sociale di responsabilità, ricorrendone i presupposti, può essere promossa dal Ministero, sentita la Banca d'Italia, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. L'azione può essere esercitata entro dieci anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e comunque entro due anni dalla sottoscrizione o dall'acquisto delle azioni da parte del Ministero. L'esercizio dell'azione determina la revoca dall'ufficio degli amministratori nei cui confronti essa è promosso. L'azione non può essere esclusa, rinunciata o transatta dall'assemblea».

20.8

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

- a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
 - b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
 - c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
 - d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
 - e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito».
-

20.9

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negozi azioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla Consob disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali».

20.10

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali».

20.11 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, sul titolo azionario dell'emittente è fatto divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (*restrictions on uncovered short sales in shares*) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday; è fatto obbligo altresì di comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari dagli investitori (*notification to competent authorities of significant net short positions in shares*).

1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria fun-

zione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma *1-bis* in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.

1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:

preso a prestito le azioni;
sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;

e) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti».

20.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* La procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20 avviene esclusivamente al valore economico dei titoli. Il successivo riacquisto delle azioni interessa solo gli investitori non professionali vittime di collocazioni fuorvianti».

Art. 21.

21.1

BONFRISCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – *1.* Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in

deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è prorogata di 12 mesi.

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati".

4. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.500

MOSCARDELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. – (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29,

commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.2

GASPARRI, CARRARO, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo del 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.3

QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni

di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.4

Eva LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio del 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo del 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre del 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.501

MOSCARDELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) - 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

21.5

GASPARRI, CARRARO, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) - 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

21.6

Eva LONGO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto) anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma) terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

21.7

BONFRISCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

21.8

QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (*Banche costituite in forma cooperativa*) – 1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30 comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

21.9

BULGARELLI, BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), paragrafo 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "8 miliardi di euro" sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi di euro».

21.10

BOCCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

21.11

BOCCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

21.12

BOCCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

21.550

MOSCARDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

21.13

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

21.14

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

21.15

GASPARRI, CARRARO, GALIMBERTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

21.20

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma," sono inserite le seguenti: "o che non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe,"».

21.16

BOCCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.».

21.17

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogata di 12 mesi».

21.551

MOSCARDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

21.18

GASPARRI, SCIASCIA, CARRARO, GALIMBERTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario) di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

21.19

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29; commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario; approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

21.0.1

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, offrono servizi di consulenza, assistenza, formazione, e curano la rappresentanza istituzionale e sindacale, la tutela dell'identità e degli interessi generali delle banche di credito cooperativo loro associate.

Esse esercitano altresì:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo as-

sociate, anche al fine di garantire il perseguimento delle finalità mutualistiche delle medesime.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

Art. 22.

22.1

LEZZI, BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fatto salvo quanto dal comma precedente, coloro che hanno subito una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono, altresì, promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi dell'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

22.2

DAVICO

Dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

«10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, sono altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'Emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge».

22.3

ORELLANA

Dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

«10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, S0110 altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'Emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge».

ORDINI DEL GIORNO

G22.100

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

premesso che:

con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE (cosiddetta *Bank Recovery and Resolution Directive*) che istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

l'obiettivo fondamentale è quello di «assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l'integrità delle finanze pubbliche e tutelare i depositanti e gli investitori protetti», anticipando alla fase, per così dire, fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi;

il Capo IV del citato decreto disciplina le singole «misure di risoluzione» che possono essere adottate al fine di attuare il previsto programma di risoluzione che consiste in un efficace processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti;

l'articolo, in particolare 40, prevede la cessione totale o parziale a un soggetto privato terzo (diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività) delle azioni o delle altre partecipazioni emesse dall'intermediario sottoposto a risoluzione, nonché dei suoi diritti, delle sue attività o delle sue passività, anche individuabili in blocco;

vengono, nello specifico, individuati (oltre all'oggetto della cessione) le condizioni (di mercato), le modalità di pagamento del prezzo, i principi cui è informata la cessione (trasparenza e correttezza informativa; non discriminazione e predisposizione di presidi per evitare il conflitto di interessi; ottenimento del prezzo più alto possibile) e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività riservate ove il cessionario ne sia privo;

considerato che:

a differenza di quanto avvenuto per gli azionisti delle banche sottoposte alle procedure di cui sopra che, pur avendo subito una riduzione di

valore dei titoli posseduti, non hanno tuttavia visto azzerato il capitale sottoscritto – quelli invece delle quattro banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.; Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.), sono stati fortemente penalizzati in quanto non hanno ricevuto alcuna forma di rimborso;

occorrerebbe, dunque, introdurre misure di equo «riequilibrio», anche al fine di consentire agli azionisti delle banche in liquidazione la sottoscrizione dell'eventuale aumento di capitale necessario per rispettare i previsti limiti di patrimonializzazione, relativamente alle nuove «*Good Banks*»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che da parte dei soggetti acquirenti delle banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge 59/2016 (Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Nuova Banca delle Marche S.p.a., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.) siano previsti interventi in favore dei titolari di azioni delle suddette banche in liquidazione, al fine di ridurre l'impatto dell'azzeramento delle loro azioni.

G22.101

MORGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

premesso che:

con il disegno di legge in conversione, il Governo pone le basi per garantire la tutela del risparmiatore azionista coinvolto nel «caso» Montepaschi, mettendo in atto un'azione volta a mitigare il danno subito dai risparmiatori-azionisti dell'istituto;

attraverso il decreto-legge, il Governo ha impegnato ingenti risorse pubbliche per sostenere e salvare dal fallimento un istituto bancario che risulta strategico per il sistema economico finanziario del Paese. Con l'intervento di capitalizzazione si interviene anche a tutela del risparmiatore-azionista di Monte Paschi;

diverso l'intervento che il Governo ha inteso a suo tempo predisporre in relazione al dissesto di altri istituti quali Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti. In questo caso, infatti, le migliaia di risparmiatori-azionisti hanno visto purtroppo azzerare il valore dei propri

titoli. Pertanto, pur considerando la diversità delle situazioni e il diverso impatto sul sistema-Paese, al fine di evitare che gli azionisti di Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti percepiscano le azioni messe in campo come ingiustamente discriminatorie rispetto a quelle a tutela dei risparmiatori-azionisti coinvolti nella vicenda Monte Paschi, sarebbe oggi necessario prevedere una soluzione compensativa che riveda quanto già deciso e fornisca loro piena garanzia di uguale tutela;

ritenuto che:

il sistema economico italiano è stato investito in questi anni da una forte crisi; nelle particolari condizioni del territorio del centro Italia, devastato negli scorsi mesi da eventi sismici di estrema gravità che hanno provocato morti, enorme distruzione e messo in ginocchio il tessuto economico e produttivo, sembra tanto più necessario provvedere alle opportune garanzie sia dei risparmiatori privati che delle imprese dell'area, ai quali devono essere fornite piene garanzie di una ripartenza con ogni strumento a disposizione, considerando anche che in alcune di quelle aree impattano le banche per le quali si è operato nel 2015;

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di trattativa con il soggetto acquirente dei suddetti istituti di credito al fine di riconoscere ai detentori di titoli dei vecchi istituti bancari una compensazione che vada ad attenuare se non ad eliminare il danno subito non per propria responsabilità ma a causa della non corretta gestione dell'attività di tali aziende creditizie.

G22.102

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

premessò che:

in data 22 novembre 2015, il Governo ha approvato il cosiddetto decreto «salvabanche», con il quale sono state salvate dal fallimento alcune piccole banche locali che erano da anni in grave difficoltà:

Banca dell'Etruria, Banca Marche e le Casse di Risparmio di Ferrara e di Chieti;

le quattro banche salvate erano in grave difficoltà a causa di cattive pratiche di amministrazione: tutte e quattro erano già state commissariate, ovvero poste sotto la gestione di amministratori nominati dal Governo;

gli effetti della messa in liquidazione delle banche, oltre che a colpire i singoli risparmiatori, hanno determinato conseguenze senz'altro negative sul tessuto economico e sociale dei territori ove le quattro banche operavano;

tali effetti sono andati a peggiorare la già difficile situazione che la crisi economica che ha colpito il paese negli ultimi anni aveva inferto agli stessi territori;

l'effetto della riorganizzazione delle banche ha avuto ripercussioni anche sui livelli occupazionali; è, dunque, necessario intervenire con misure speciali di sostegno alla ripresa economica ed occupazionale dei territori;

impegna il Governo:

ad attivare, di concerto con le regioni interessate, patti territoriali contenenti le misure più idonee a recuperare la fiducia dei cittadini dei territori interessati dalla crisi bancaria.

EMENDAMENTI

22.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Strumenti di conciliazione)

1. In alternativa alle procedure giudiziarie ed extragiudiziali previste dalle disposizioni vigenti, gli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.501

CARRARO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Strumenti di conciliazione)

1. In alternativa alle procedure giudiziarie ed extragiudiziali previste dalle disposizioni vigenti, gli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle

azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.2

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Nazionalizzazione)

1. Se la banca dispone di un valore Common Equity Tier 1 inferiore al 14 per cento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare le modalità di trasferimento delle relative azioni».

Conseguentemente:

all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;

all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare»;

al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento»;

in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 5. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5.

22.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza)

1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al MEF, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio».

22.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Clausola sociale)

1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a mantenere i livelli occupazionali e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti».

22.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 208 del 2015)

1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che nel frattempo ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela di quegli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119».

22.0.500

CARRARO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 208 del 2015)

1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che nel frattempo ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela di quegli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla

Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119».

Art. 23.

23.2

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 2, le parole: «non abbiano in corso o intrattenuto negli ultimi due anni relazioni d'affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da compromettere l'indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano in corso o intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni d'affari, professionali, finanziarie con l'Emittente, con i soggetti che controllano l'Emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima e con gli amministratori delle società predette, tali da compromettere l'indipendenza».

23.1

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

23.3

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Gli esperti indipendenti previsti dal precedente comma 2, all'atto dell'assunzione dell'incarico inoltrano al Ministero una dichiarazione con la quale attestano di non avere in corso né di aver intrattenuto negli ultimi tre anni con l'Emittente, con i soggetti che controllano l'Emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima e con gli amministratori delle società predette, relazioni di affari, professionali, finanziarie o di altra natura tali da compromettere l'indipendenza.

2-bis. Chiunque nella dichiarazione di cui al precedente comma fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione fino a tre anni.

2-ter. Il Ministero comunica tempestivamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza i nominativi degli esperti indipendenti di cui al comma 2, anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza».

23.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Al comma 3, dopo le parole: «passività da essa emesse» sono inserite le seguenti: «o che siano state sottoscritte o siano in deposito presso intermediari diversi dalla stessa,».

23.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Al comma 3, alle lettere da a) ad m) sostituire le ricorrenti parole: «del valore nominale», con le seguenti: «del valore di acquisto».

23.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, sostituire ovunque ricorrano le parole: «valore nominale» con le seguenti: «valore di acquisto».

23.7

RICCHIUTI

Al comma 3, lettera d), sostituire: «18%» con la seguente: «75%».

23.8

D'ALÌ

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rimborso di cui al presente comma dovrà essere effettuato solo nel caso in cui le obbligazioni siano ancora nel portafoglio del primo sottoscrittore. Diversamente, la percentuale dovrà essere rideterminata con riferimento al prezzo di acquisto pagato dall'attuale detentore».

23.9

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il valore economico delle passività emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena di cui alle lettere da *a*) a *m*) del precedente comma è utilizzato a compensazione del debito qualora si accerti che l'acquirente delle emissioni, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legge, risultasse debitore insolvente della medesima banca. Le disposizioni di cui la precedente periodo si applicano anche alla persona fisica acquirente delle emissioni che svolgeva un ruolo di amministratore o dirigente di società di capitali o di persone di qualsiasi forma giuridica che risultasse debitrice insolvente della medesima banca alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legge.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le emissioni detenute dagli amministratori e funzionari della medesima banca la cui condotta professionale ha determinato lo stato di crisi dell'Emittente qualora accertata dall'Autorità competente.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter per debitore insolvente si intende il debitore che si trovi nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo».

23.10

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il valore delle passività di cui alle lettere da *e*) a *m*) del comma 3, si riferisce unicamente a titoli in possesso degli azionisti che non sono controparti qualificate né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che li abbiano sottoscritti sul mercato primario. Per la conversione delle stesse passività in

possesso di altri soggetti si fa riferimento al prezzo di sottoscrizione o di acquisto».

23.11

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il valore delle passività di cui alle lettere da e) a m) del comma 3, si riferisce unicamente a titoli in possesso degli azionisti che non sono controparti qualificate né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che li abbiano sottoscritti sul mercato primario. Per la conversione delle stesse passività in possesso di altri soggetti si fa riferimento alle regole generali previste dal presente decreto».

23.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere all'eventuale cessione delle quote di Banca Monte dei Paschi di Siena senza la previa autorizzazione del Parlamento».

ORDINI DEL GIORNO

G23.100

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette

emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che saranno tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti nel recente passato provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180/2015) ha previsto, infatti, la sottoposizione a risoluzione delle banche CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte «buona», a cui sono state conferite le attività in *bonis*, da quella cattiva (compresi tutti gli asset cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica *bad bank*. L'onere di questa operazione è però ricaduto sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita;

il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e un complicato procedimento per accedervi, nonché delle limitazioni reddituali poste per usufruirne;

un trattamento differente è stato previsto per gli oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, per i quali da tempo si richiede un intervento legislativo, nel rispetto della direttiva BRDD e delle normative in materia di aiuti di Stato, analogo a quello previsto con questo decreto per gli obbligazionisti *retail* dell'istituto senese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative, anche di decretazione d'urgenza, al fine di ristabilire in base all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini che affidino i loro risparmi a differenti istituti di credito, per i quali, viceversa, il Governo ha previsto diverse tipologie di ristoro e/o risarcimento, secondo modalità e con livelli di copertura delle perdite subite iniqui e disomogenei.

G23.101

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II 2008-2018* (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani; come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

G23.102

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello

scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier 1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier 2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani; come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni

e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;

anche per queste motivazioni, in una ottica di necessaria esigenza di eticità che dovrebbe informare gli enti della Pubblica Amministrazione, sembrerebbe giusto e adeguato estendere l'intervento della legge di stabilità 2014, nella parte in cui ha innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, ossia l'utilizzo di alte leve finanziarie e l'emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare di appalto bandite dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi di tesoreria e finanziari e di estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già previsto dalla legge di stabilità 2014 limitatamente agli enti territoriali.

G23.103

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al

fine di allineare il CETI *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

impegna il Governo:

a prevedere norme più stringenti in merito alla trasparenza nella vendita di prodotti bancari, stabilendo non soltanto il divieto di vendita dei titoli più rischiosi alla clientela *retail*, ma anche un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti che includa la pubblicazione ufficiale annuale dell'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui sia indicato il livello di rischio, secondo i principi della più ampia trasparenza e comprensibilità.

G23.104

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premessi che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II 2008-2018* (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

Grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

impegna il Governo:

a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della *mala gestio*, si verificano perdite dell'istituto

bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela *retail*.

G23.105

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sotto scrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volonta-

ria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

sarebbe stato opportuno prevedere altresì delle disposizioni al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi comunali per i comuni in gestione associata tramite unione e la possibilità di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui l'onere per il rimborso di debiti (rimborso capitale ed interessi) incida sul complesso delle entrate correnti in misura superiore al 12 per cento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di prevedere il differimento del pagamento rate mutui agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza accumulo del pagamento di più annualità in un medesimo esercizio per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio quali comuni associati in unioni, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti.

G23.106

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premessi che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a

8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sotto scrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II* 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

sarebbe stato opportuno prevedere altresì delle disposizioni al fine di ridurre del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni;

il peso del debito comunale rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che ostacola il rilancio degli investimenti. L'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 113 del 2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia di essere un'occasione mancata per due distinti ordini di motivi;

in primo luogo, è alto il rischio di incapienza del Fondo a causa del mancato recepimento di una proposta formulata dall'ANCI che mirava ad estendere anche ai Comuni la norma per la ristrutturazione del debito già prevista per le regioni (articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014). Tale previsione avrebbe infatti consentito di estinguere significative quote di debito delle città di maggiori dimensioni, che rischiano invece di assorbire gran parte dello stanziamento previsto;

in secondo luogo perché, in assenza di correttivi, si producono disparità di trattamento nelle condizioni di accesso al Fondo tra enti con rilevanti quote di avanzo di amministrazione ed enti che invece ne sono sprovvisti o che ne dispongano in misura non sufficiente per procedere all'estinzione dei mutui;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire piena efficacia al dispositivo pre-

visto dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, almeno con riferimento ai Comuni organizzati in unione permettendo a quest'ultimi di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente e introducendo una deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in via ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passività, consentendo altresì di poter utilizzare liberamente i risparmi conseguiti a seguito dell'operazione di estinzione anticipata.

G23.107

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli *stress test* dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del *Common Equity Tier 1 ratio* (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela *retail*;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 *ratio* alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzata, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela *retail* attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sotto scrittori del *bond* subordinato *Upper Tier II 2008-2018* (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzata in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni *senior* con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'855); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di *burden sharing*, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

sarebbe stato opportuno prevedere altresì delle disposizioni al fine di ristrutturare i debiti degli enti locali;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad un tasso di riferimento coerente con i BPT pluriennali.

EMENDAMENTI

23.0.1

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rimborso degli investitori delle banche sottoposte a risoluzione)

1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto legge, si intende riaperto il termine per l'accesso diretto al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

3. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare dei redditi lordi dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera *a*), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfettario è pari al 100 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), acquistati entro il 16 novembre 2015».

Art. 24.

24.0.2 (testo 2)

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«CAPO III-BIS

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRATEGIA NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE, NONCHÉ LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DI BASE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL RISPARMIO PRIVATO

Art. 24-bis.

(Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria e la cittadinanza economica)

1. Le disposizioni del presente Capo IV prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria e la cittadinanza economica, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta. Tali disposizioni sono volte, in particolare, ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

2. Ai fini del presente capo IV si intende per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale.

3. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale svolte da soggetti pubblici e privati.

4. Le disposizioni del presente capo IV costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

5. Ai fini del Capo IV del presente decreto-legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si intende il processo attraverso il quale le persone, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per ottenere assistenza e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il proprio grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.

6. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti. I corsi in materia di educazione finanziaria sono svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma che definisca una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», con la redazione di apposite linee guida. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti principi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte delle persone, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e supporti di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche *web* e reti televisive e radiofoniche);

d) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali;

e) stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta.

8. Lo schema di programma di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

9. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 2, da adottare con le medesime procedure previste al comma 3.

10. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui all'articolo 24-*ter* è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato».

11. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da diciannove membri, compreso il direttore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo eco-

nomico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, uno dall'Associazione Intermediari Mercati Finanziari-ASSOSIM, esperto nelle materie economico-finanziarie, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

12. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

13. Il Comitato ha il compito di:

a) assistere il Governo nella predisposizione della Strategia nazionale di cui all'articolo 24-ter, nonché nella sua valutazione, monitoraggio e revisione;

b) assistere il Governo nell'attuazione dei principi di cui all'articolo 24-ter, comma 2, nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità, semplicità e completezza dell'informazione;

c) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;

d) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera *c)*, determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;

e) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera *c)*, nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;

f) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere *a)* e *c)*;

g) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

h) raccogliere e pubblicare nel proprio sito *internet* e attraverso altri canali, ivi compresi i servizi forniti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di persone, segmentando l'offerta distintamente per i giovani in età scolastica e per la popolazione adulta;

i) implementare sul proprio sito *internet* un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.

14. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

15. Il Comitato trasmette entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:

a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;

c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esprimendo in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato e indicando le iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo. Il rapporto è altresì trasmesso alle Camere in allegato alla relazione di cui all'articolo 24-*ter*, comma 5.

17. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

18. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, il Comitato promuove l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione

del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi.

19. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

20. Per la definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani il Comitato, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti, secondo un approccio di curriculum verticale rispondente al principio di ergonomia dei contenuti da veicolare attraverso l'insegnamento;

b) individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie telematiche.

21. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato, con il diretto coinvolgimento dei ministeri interessati, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale:

a) definisce le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, secondo criteri di ergonomia e con riferimento ad obiettivi concreti e misurabili; tali iniziative sono rivolte prioritariamente ai soggetti più esposti a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono successivamente estese all'intera popolazione;

b) detta criteri per garantire la correttezza e la trasparenza informativa, con particolare riguardo alla prevenzione di conflitti d'interesse nei soggetti che impartiscono l'insegnamento.

c) favorisce il confronto tra i soggetti attivi nel settore, garantendo la condivisione delle buone pratiche già esistenti.

22. I soggetti che attivano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.

23. Dall'attuazione del capo IV del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle attività previste dal capo IV del presente decreto-legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

24.0.500

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO III-*bis*

MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 24-*bis*.

(Riduzione delle asimmetrie informative)

1. Al fine di favorire gli investimenti nelle piccole e medie imprese italiane nonché supportare il mercato della cessione di portafogli di crediti concessi da banche e intermediari finanziari attraverso la riduzione delle asimmetrie informative su imprese e loro esponenti, è riconosciuta a tutte le categorie di investitori, compresi gli investitori istituzionali, la facoltà di accedere ai sistemi di informazioni creditizie, purché in un quadro di reciprocità con gli altri partecipanti, anche a vantaggio del sistema bancario e finanziario nazionale.

2. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.0.1

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 24-*bis*.**

(Destinazione delle risorse finanziarie)

1. Delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo sono attribuiti 5 miliardi di euro per l'anno 2017:

a) agli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni delle regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria di cui agli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229 e quelli rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2011, nonché alle opere di ricostruzione pubblica e private nei medesimi Comuni;

b) agli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, ivi compresi i danni causati dalle medesime avversità alle produzioni agricole e zootecniche, come individuate dalle dichiarazioni dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dello stato di calamità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nelle lettere a) e b) del primo comma come segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che indicano anche la ripartizione tra le regioni interessate».

Art. 25.

25.1

TURANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di minimizzare l'entità delle prospettate contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, rafforzando l'accesso diretto delle piccole e medie imprese al mercato finanziario e riducendone corrispondentemente l'esposizione creditizia, all'articolo 1, comma 102, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla fine del quinto anno, la quota complessiva deve risultare investita da almeno tre anni per almeno il 10% in strumenti finanziari di PMI, così come indicate all'articolo 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotande o quotate in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana".»

25.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari)

1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari).* – 1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.

2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:

a) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;

b) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

3. Le attività sub alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto di costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il suo statuto."

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma 1».

25.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria)

1. Al fine di diffondere tra i cittadini, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, rieducazione finanziaria, è istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia.

2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, e dalla sua istituzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 7, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

5. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.

6. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2.

16-ter. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

25.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari
in condizione di sofferenza)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. A decorrere dal 10 gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

25.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in favore degli investitori in banche in risoluzione)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: "o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente *more uxorio*, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;"».

25.0.5

CALDEROLI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Commissione di inchiesta)

1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario di seguito denominata "Commissione", con il compito di:

a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di *default* con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;

b) accertare altresì le attività la banca di cui alla lettera *a*) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile

di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;

c) accertare la gravità della responsabilità colposa o dolosa dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;

d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;

e) accedere ad ogni documentazione ed ogni atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 10 gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;

f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 10 gennaio 2005 al 30 novembre 2015 al fine di verificarne l'idoneità;

g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;

h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;

i) verificare, le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto al fine di rintracciare le motivazioni, e le eventuali responsabilità, di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;

l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 25-ter.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 25-quater.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 25-quinquies.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere *e*) e *f*).

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 25-sexies.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 25-septies.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività».

Art. 26.

26.1

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter», sopprimere le parole da: «In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile» fino a «ai fini dell'opponibilità della garanzia stessa».

26.2

TURANO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: "dalle start-up innovative, dalle PMI innovative sono sostituite dalle seguenti: "dalle PMI";

b) ovunque ricorrano, le parole: "in start-up innovative e in PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: "in PMI";

c) ovunque ricorrano, le parole: "della start-up innovativa o della PMI innovativa" sono sostituite dalle seguenti: "della PMI";

d) ovunque ricorrano, le parole "di start-up innovative e di PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: "di PMI";

e) ovunque ricorrano, le parole "da start-up innovative e da PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: "da PMI".

1-ter. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ovunque ricorrano, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", sono sostituite dalla seguente: "PMI"».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche all' articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e disposizioni per favorire l'autonomo finanziamento delle PMI».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

BIGNAMI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

premesso che:

l'intervento normativa in titolo è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di erogare, con diverse modalità e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism – SSM*);

All'Articolo 1, comma 1 dell'intervento normativo in titolo si precisa: «È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio»;

considerato che:

il recente crollo del fondo immobiliare *Invest Real Security*, collocato da Poste Italiane nel 2003 mette a rischio il risparmio di risparmiatori che hanno investito 2.500 euro a quota per vedersi riconoscere 390 euro alla chiusura del veicolo (31 dicembre 2016);

impegna il Governo:

a convocare gli amministratori delegati in carica all'epoca della acquisizione dei titoli del fondo immobiliare *Invest Real Security* per relazionare sulla manovra finanziaria da essi eseguita;

a chiarire come e in che modo verranno tutelati gli interessi dei risparmiatori di Poste Italiane, considerando il già gravoso onere finanziario messo in essere per il salvataggio delle banche di cui all'intervento normativo in titolo.

EMENDAMENTI

26.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico)

1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, benefici arie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data».

26.0.8

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Divieto di vendite allo scoperto)

1. A far data dal 10 marzo 2017 è vietato far uso di vendite allo scoperto di strumenti finanziari quotati in mercati finanziari disciplinati dalla normativa della Repubblica».

26.0.11

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

1. La presente norma riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore con lo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, tramite la promozione e realizzazione di progetti su tale materia.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione lilla somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pub-

blicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente».

26.0.15

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3)

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al termine eventualmente indicato nello statuto"».

26.0.23

D'ALÌ, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla nomina di propria competenza dei componenti dei consigli di amministrazione delle banche nelle quali detiene partecipazioni, previa acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia».

26.0.500

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di salvaguardia del mercato finanziario)

1. Al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria delle imprese di assicurazione, il Comitato per le politiche macroprudenziali di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 2016, n. 170, su proposta dell'IVASS, può adottare le seguenti misure precauzionali:

a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza, il trasferimento tra fondi o il versamento di premi aggiuntivi;

b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;

c) sospendere, ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte delle riserve, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;

d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.

2. Le misure di cui al precedente comma 1 sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: «settore bancario» inserire le seguenti: «e finanziario».

26.0.501

MANCUSO, ANITORI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di salvaguardia del mercato finanziario)

1. Al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria

delle imprese di assicurazione, il Comitato per le politiche macroprudenziali di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 2016, n. 170, su proposta dell'IVASS, può adottare le seguenti misure precauzionali:

a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza, il trasferimento tra fondi o il versamento di premi aggiuntivi;

b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;

c) sospendere, ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte delle riserve, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;

d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.

2. Le misure di cui al precedente comma 1, sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: «settore bancario» inserire le seguenti: «e finanziario».

26.0.3

Paolo ROMANI, SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, CERONI, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti per le banche)

1. Le banche che vengono ammesse ai benefici della presente legge hanno l'obbligo di rendere pubblici i nominativi dei primi cento clienti riferibili a sofferenze o perdite registrate dalle medesime nel contesto dei bilanci degli anni 2014,2015 e 2016.

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, e salvo espresse previsioni di legge"».

26.0.4

CALDEROLI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale)

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

"Art. 99-bis. - *(Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale)*. – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previste dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di ricapitalizzazione mediante intervento statale di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 1 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo».

26.0.6

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative)

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con proprio decreto disposizioni volte a garantire la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari,

che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere.

2. Il predetto decreto vieta, altresì, ai rappresentanti, ai direttori, ai soci di riferimento e agli impiegati delle banche d'affari, alle banche d'investimento, alle società di intermediazione mobiliare e in generale a tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali».

26.0.7

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tassi di interesse)

1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

26.0.12

BARANI, Eva LONGO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 26-bis.

(Disciplina delle sofferenze leasing)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di beni", sono inserite le seguenti: ", di crediti";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "locazione finanziaria", sono inserite le seguenti: "anche rivenienti da contratti risolti,";

2) al comma 3, dopo le parole: "formalità o annotazione", sono inserite le seguenti: "e senza assumere autonoma rilevanza";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109, in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 e in favore degli OICR italiani".

2. La cessione congiunta dei rapporti giuridici rivenienti da un contratto di locazione finanziaria, ancorché risolto, e dei beni oggetto del medesimo contratto è soggetta unitariamente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633».

26.0.13

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 settembre 1983, n. 385)

L'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:

"Art. 137. - (*Mendacio e falso interno*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie

o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1"».

26.0.14

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 137 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 1-*bis*, primo periodo:

a) le parole: "fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni";

b) le parole: "fino ad euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 100.000".

2. Al comma 1-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle stesse pene soggiace chiunque fornisce le notizie o i dati falsi ad un intermediario finanziario".

3. Al comma 2, le parole: "sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000"».

26.0.10

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delitto bancario contabile)

1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

"Art. 137-bis.

(Delitto bancario contabile)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai ereditari, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"».

26.0.9

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delitto bancario patrimoniale)

1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

"Art. 137-bis.

(Delitto bancario patrimoniale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai ereditari, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"».

26.0.17

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180)*

All'articolo 35, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"È fatto obbligo ai commissari speciali, sentito il comitato di sorveglianza, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei ereditari sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del ereditare sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2393-bis e 2934 del codice civile"».

26.0.18

SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n.180)*

1. All'articolo 35, terzo comma, primo periodo, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: "previa autorizzazione della Banca d'Italia" sono soppresse,».

26.0.19

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 al comma 1 è aggiunto, in fine, il "Laddove la società veicolo venga specificatamente costituita per amministrare e valorizzare i crediti deteriorati acquistati delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legge del 22 novembre 2015, n. 193, la società veicolo stesso dovrà affidare – almeno fino a che le banche in parola saranno di proprietà dell'Ente di Risoluzione stesso – la gestione di tale attività direttamente alle banche da cui tali crediti deteriorati hanno avuto origine"».

26.0.20

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n.180)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 del 2015, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) i contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

26.0.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135)

All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, dopo la lettera *b*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

'10-bis. La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta provvedimenti normativi connessi al recepimento della disciplina dell'Unione europea in materia di revisione legale dei conti, di cui alla Direttiva 2014/56/UE e al Regolamento (UE) n. 537 del 2014, con particolare riferimento all'esercizio delle opzioni ivi previste"».

26.0.24

CARDINALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il pagamento di somme riferite a debiti maturati anteriormente al 31 dicembre 2016 a carico di società cooperative esercenti il credito, che abbiano esclusiva sede in una delle città comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, verso uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, è sospeso fino al 31 dicembre 2018».

26.0.25

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti commi:

"12-bis. Il Fondo può altresì rilasciare garanzie e/o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN) a favore di organismi organizzatori di manifestazioni sportive o, nel caso di controgaranzia, a favore di un istituto di credito garante, per attività finalizzate allo svolgimento di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico, che prevedano altresì stanziamenti o garanzie dello Stato. Il rilascio delle garanzie e/o controgaranzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.

12-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, e segnatamente per lo realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP, nel periodo 2017-2027, la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato"».

26.0.26

DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 65, dopo le parole: "escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento" inserire le seguenti: "e le società di intermediazione mobiliare".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento" inserire le seguenti: "nonché dalle società di intermediazione mobiliare".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.27

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 844, sono aggiunti i seguenti periodi: "Contestualmente alla sottoscrizione da parte del Fondo nazionale di risoluzione del capitale sociale delle nuove banche di cui al precedente comma 2, saranno emessi anche dei warrant gratuiti da abbinare gratuitamente in ragione un warrant per ogni azione posseduta dagli azionisti ordinari delle banche cadute in risoluzione. Tali Warrant saranno denominati rispettivamente Nuova Banca delle Marche S.p.A. 2017-2021 Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. 2017-2021, Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. 2017-2021 e Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. 2017-2021, avranno scadenza il 31/12/2021 e daranno titolo agli azionisti delle banche in risoluzione di partecipare all'aumento di capitale che sarà deciso dai soci ordinari delle nuove banche alle condizioni e nel rispetto delle modalità autorizzate dalla Banca d'Italia, dalla Consob e da ogni enti interesse alle autorizzazioni di specie"».

26.0.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIAANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59)

1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito dalla legge n. 119 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), in fondo, sopprimere le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi";

b) all'articolo 9, comma 1, le parole: "entro la data del 12 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183";

c) all'articolo 9, comma 3, le parole: "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento";

d) all'articolo 9, comma 6, le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

e) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione)

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto"».

26.0.29

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera *a*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; i parenti entro il primo grado in possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), a seguito di trasferimento con atto tra vivi,».

26.0.30

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. Al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che abbiano acquistato, anche a titolo gratuito, azioni delle Banche in liquidazione ovvero siano stati beneficiari di atti di donazione aventi ad oggetto le medesime azioni";

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Emissione di strumenti finanziari warrant)

1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a-bis*).

2. Gli strumenti finanziari warrant di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.

3. L'emissione degli strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti è a titolo gratuito"».

26.0.31

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "entro la data del 12 giugno 2014 e";

b) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

2) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;

3) il comma 2 è soppresso;

4) al comma 6 le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto' sono sostituite con le seguenti: entro il 30 giugno 2017".

2. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi" sono soppresse;

b) alla lettera *f)*, le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;" sono soppresse».

26.0.32

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano posseduti da due o più contitolari, ai fini della erogabilità dell'indennizzo forfettario, i limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, si intendono riferiti a ciascun investitore cointestatario del dossier titoli. L'indennizzo forfettario è comunque erogato anche nel caso in cui uno dei contitolari si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*"».

26.0.33

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 200.000 euro";

b) alla lettera *b)*, le parole: "35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 euro"».

26.0.34

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n.119, la lettera *b)* è soppressa».

26.0.35

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro";

b) al comma 2, la lettera *b)* è soppressa.

2. Il termine per la presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fissato al 30 settembre 2017».

26.0.36

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera b), le parole: "35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro"».

26.0.37

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è soppressa».

26.0.38

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla let-

tera *b*), le parole: "il corrispettivo pagato per l'acquisto", sono sostituite dalle seguenti: "il valore di rimborso"».

26.0.39

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In presenza di parenti entro il primo grado in possesso, a seguito di successione, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), le condizioni di patrimonio mobiliare o di reddito cui fare riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si intendono riferite al '*de cuius*' al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto degli strumenti medesimi"».

26.0.40

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 95 per cento".

2. I soggetti che hanno ottenuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nella misura dell'80 per cento, possono presentare istanza di rimborso per il raggiungimento della soglia del 95 per cento di cui al comma 1».

26.0.41

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

26.0.42

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017";

b) sono aggiunte infine le seguenti parole: "per la sola parte oggetto di indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito."».

26.0.43

AIROLA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, comma 6), le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017"».

26.0.44

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2017"».

26.0.45

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma."»

26.0.46

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 10 gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.";

b) al comma 2, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente";

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."».

26.0.47

SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 10 gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione

della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.";

b) al comma 2, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente";

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."».

26.0.48

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dallo gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo";

b) al comma 2, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole: "e le imposte versate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente":

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente, per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17,

comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435"».

26.0.50

FABBRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

26.0.51

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 236, sono aggiunti i seguenti:

"236-bis. Limitatamente ai lavoratori di Nuova Banca delle Marche S.p.A, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., ed ai sensi dei commi 2 e 3, il contributo, su domanda, è ridotto di un importo pari, per gli assegni aventi decadenza iniziale nel 2017, nel 2018 e nel 2019 all'85 per cento della somma costituita dall'applicazione ipotetica della misura del trattamento generale di disoccupazione (NASpI) e della relativa contribuzione figurativa, calcolate (con riferimento al singolo lavoratore) secondo le relative norme generali, e, per gli assegni aventi decorrenza iniziale nel 2020 o nel 2021, al 50 per cento della medesima base di calcolo. Riferendosi agli eventuali esuberi di Nuova Banca delle Marche S.p.A, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., la riduzione è ammessa entro un limite massimo complessivo di 2.000 accessi, nel quinquennio in oggetto, all'assegno straordinario e, in ogni caso, sempre limitatamente al caso nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 40 milioni per il 2018, 25 milioni per il 2019,

20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021. La copertura finanziaria delle conseguenti minori risorse viene posta a carico dell'INPS, il quale provvede altresì al monitoraggio delle domande presentate al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali di spesa e del limite numerico suddetti.

236-ter. In caso di partecipazione totalitaria od anche parziale del datore di lavoro al versamento da parte del lavoratore dei contributi definiti da riscatto, ovvero quelli che possono essere accreditati con riferimento a particolari periodi – espressamente previsti dalla legge – durante i quali non vi è stata attività lavorativa, il datore di lavoro potrà portare a totale deduzione diretta dal reddito imponibile d'impresa. Resta in capo al lavoratore la possibile deduzione dal reddito imponibile limitatamente alle quote di contributi definiti da riscatto che lo stesso lavoratore ha provveduto direttamente a versare”;

b) al comma 237, sono aggiunti i seguenti periodi: "Limitatamente ai lavoratori di Nuova Banca delle Marche S.p.A, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per il periodo 2017-2021, essi corrispondano a color che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi nove anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative somme nonché all'adozione (secondo la procedura di cui al medesimo comma 4) delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi"».

26.0.52

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e

della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede:

a) per la quota pari a 43 milioni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per la quota pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

c) per la quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017) con decreto del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo del 2017,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

26.0.53

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

26.0.54

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione».

26.0.55

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione».

26.0.502 (già 28.0.4)

Eva LONGO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO IV-BIS.

Art. 28-bis.

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione».

26.0.56

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)

1. Per il triennio 2017-2019, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2017, delle dotazioni di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5) del decreto-legge 29 novembre 2004) n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.0.57

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)

1. Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232».

26.0.503 (già 28.0.3)

Eva LONGO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO IV-BIS.

Art. 28-bis.

Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.

26.0.58

TURANO, DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del D.P.R. n. 917/1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate)

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.59

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del D.P.R. n. 917/1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate)

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015) n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1) comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 27.

27.1

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.

27.2

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le anticipazioni di cassa autorizzate ai sensi del presente comma devono essere compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale già formulate».

27.3

D'ALÌ, GALIMBERTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata, ogni qualvolta si renda necessario l'uti-

lizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Decorsi sei mesi dall'assegnazione delle risorse di cui al presente decreto-legge, con cadenza semestrale, sino alla conclusione del Piano di ristrutturazione, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata sui risultati che le risorse pubbliche hanno determinato per ciascun istituto bancario beneficiario, nonché del loro stato di solvenza».

27.4

Paolo ROMANI, SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, GALIMBERTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata, ogni qualvolta si renda necessario l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa.»

27.0.1

BARANI, Eva LONGO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis:

1. primo periodo, dopo le parole "attività bancaria" sono inserite le seguenti "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385";

2. primo periodo, dopo le parole "mutui garantiti da ipoteca" sono inserite le seguenti "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

3. secondo periodo, dopo la parola "banche" sono inserite le seguenti "ed intermediari finanziari";

4. terzo periodo, dopo la parola "banche" sono inserite le seguenti "e degli intermediari finanziari";

5. terzo periodo, dopo la parola "mutuo" sono inserite le seguenti "o della locazione finanziaria";

6. terzo periodo, dopo la parola "mutuatari" sono inserite le seguenti "o degli utilizzatori";

7. quarto periodo, dopo la parola "banche" sono inserite le seguenti "e agli intermediari finanziari".

b) al comma 8-ter, dopo la parola "ipoteca" sono inserite le seguenti "o locazioni finanziarie".

2. All'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola "mutuatario" sono inserite le seguenti "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)»".

27.0.2

BARANI, Eva LONGO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica)

1. All'articolo 1, comma 921, della Legge dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla esazione della maggiore entrata patrimoniale così dovuta e non pagata dagli operatori della filiera, ciascun concessionario, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvede mediante ingiunzione conforme all'articolo 2, comma primo, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Alla successiva riscossione coattiva delle somme oggetto di ingiunzione si procederà, previa formazione del ruolo da parte del concessionario e vidimazione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"».

27.0.3

RICCHIUTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.

5-ter. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi: a) certi, liquidi ed esigibili; b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 193 del 22 Ottobre 2016, convertito in legge n. 225 del 10 Dicembre 2016; c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.

5-quater. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali, finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.

5-quinquies. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:

a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;

b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;

c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente ereditare;

d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

5-*sexies*. L'affidamento di cui ai commi 462-*bis* e 462-*ter* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente a titolo di ristoro per mancato pagamento.

6-*septies*. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico».

27.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

27.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione».

27.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)

1. Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019».

Art. 28.

28.0.1

Eva LONGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

28.0.2

Eva LONGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

28.0.5

Eva LONGO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO IV-BIS.

Art. 28-bis.

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

28.0.6

RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"g) le operazioni di trasferimento di denaro contante operate dai raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135";

b) all'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

"2. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g), osservano gli obblighi di cui al comma precedente nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di trasferimento di contanti inerenti la cosiddetta cassa-nave, secondo le modalità fiscali fissate dall'articolo 39, commi 1 e 5."».
